

COD. PRATICA: 2018-004-31



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 952 SEDUTA DEL 03/09/2018

OGGETTO: Regolamento “Tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” – riproposizione e pre-Adozione

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Assente

Presidente: **Catuscia Marini** (firmato digitalmente)

Segretario Verbalizzante: - Stefano Strona

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 40 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato_Tecnico_Regolamento.

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto “Regolamento “Tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” – riproposizione e pre-Adozione” presentata dal Direttore **Preso atto** della proposta di regolamento presentata dall’ Assessore Assessore Fernanda Cecchini avente ad oggetto: “Tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato regolamento, corredato delle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di preadottare l’allegato regolamento, avente ad oggetto “Tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” e la relazione che lo accompagna.

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Proposta di regolamento:

“Regolamento “Tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”

RELAZIONE

Nell'ambito della tutela e salvaguardia delle risorse idriche la Regione Umbria, con la legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 “Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15” ha disposto, all'art.4, che la Giunta Regionale dettasse norme regolamentari su alcune materie specifiche, tra le quali la tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in attuazione all'articolo 94 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ssmmii.

Per la predisposizione della proposta di regolamento il Servizio Risorse idriche e rischio idraulico ha organizzato, fin dal 2010, una serie di incontri preliminari con Autorità di Ambito e con i gestori dei Servizi idrici integrati al fine di giungere ad un testo già in parte condiviso.

Successivamente la proposta di regolamento è stata portata a conoscenza degli uffici regionali che trattano materie di rilievo agli effetti del regolamento.

La proposta di regolamento è stata pre-adottata dalla GR con deliberazione n.1953 del 30.12.2010.

La proposta di regolamento è stata partecipata ed esaminata dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 24 marzo 2011.

Infine la proposta è stata esaminata dal Comitato legislativo, con esito favorevole, nella seduta del 11 settembre 2012.

Il testo esaminato dal Comitato legislativo è stato poi presentato dall'assessore all'ambiente al Tavolo dell'Alleanza per lo sviluppo nella seduta del 13 novembre 2012 al quale sono seguiti, nei mesi di febbraio ed aprile 2013 e nel mese di maggio 2014, incontri tecnici ai quali erano stati invitati i presenti alla seduta del Tavolo del 13 novembre 2012.

Sono state registrate ed accolte alcune delle osservazioni di rilievo presentate.

A conclusione di questo percorso è stata redatta la versione finale del regolamento.

Il testo regolamentare è stato adottato dalla GR con deliberazione n.1438 del 17 novembre 2014 e trasmesso al Consiglio Regionale.

La competente Commissione consiliare effettuava l'audizione consiliare in data 12 marzo 2015, raccogliendo alcune osservazioni al testo da parte di Confindustria.

Si deve inoltre osservare come, con apposita deliberazione n.1968 del 22 dicembre 2003 avente per oggetto: “Direttiva Tecnica Regionale concernente: Delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 21 del d.lgs. 152/99 e s.m.i.”, la Giunta Regionale avesse stabilito i criteri e metodi per la perimetrazione delle aree di salvaguardia alla luce di quanto stabilito nell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 12 dicembre 2002, concernente “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152”.

Successivamente avveniva il rinnovo della legislatura regionale con le elezioni regionali del mese di maggio 2015 e, pertanto, l'iter di esame del regolamento doveva essere riproposto. Si deve peraltro rilevare come rispetto al testo presentato al Consiglio delle Autonomie Locali nel lontano 2010 siano

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

state effettuate alcune modifiche, non sostanziali, derivanti dalla partecipazione voluta e disposta dal precedente assessorato con le modalità sopra descritte.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, nel mese di luglio 2016 il testo del regolamento veniva ripresentato alla Giunta Regionale.

In data 15 luglio 2016 la proposta di regolamento veniva iscritta alla seduta del 17 luglio 2016, ma veniva rinviata e restituita agli uffici senza indicazioni di sorta.

Poiché in data 28 agosto scorso da parte dell'Assemblea legislativa regionale ha approvato l'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (per brevità denominato PTA2), appare assolutamente necessario che la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano mediante pubblico acquedotto sia attuata con l'apposito regolamento, per integrare le specifiche misure del PTA2 a tutela di tutte le risorse idriche e che, in assenza del regolamento, potrebbero non essere completamente garantite.

Si deve infatti osservare come, con apposita deliberazione n.1968 del 22 dicembre 2003 avente per oggetto: "Direttiva Tecnica Regionale concernente: Delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 21 del d.lgs. 152/99 e s.m.i.", la Giunta Regionale avesse stabilito i criteri e metodi per la perimetrazione delle aree di salvaguardia alla luce di quanto stabilito nell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 12 dicembre 2002, concernente "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152". In tal senso sono state presentate, da parte dell'Autorità d'Ambito, le perimetrazioni delle captazioni definite strategiche ai sensi della normativa regionale del 2003. Pertanto il PTA2, nelle sue clausole di salvaguardia, prevede l'immediata applicazione delle norme, dei vincoli e dei divieti da attuare in tali aree, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento oggetto della presente proposta. Ovviamente solo il regolamento, con l'articolo 4, consente una fase partecipativa potrà garantire e tutelare i diritti di tutti i soggetti portatori di interessi, in primis ambientali, ma anche civili e produttivi, prima della definitiva proposta di perimetrazione delle singole aree da parte della Giunta regionale.

Breve sintesi illustrativa del testo

Il regolamento è suddiviso in 4 capi.

Il Capo I "Disposizioni generali" contiene gli articoli da 1 a 3.

All'articolo 1 è descritto l'oggetto del regolamento, in cui si precisa che il regolamento stabilisce i criteri per l'individuazione, la perimetrazione e la protezione delle aree di salvaguardia, definisce i vincoli e le attività consentite all'interno di tali aree, attua il controllo e la gestione del territorio al fine della loro tutela. Viene infine precisato che le aree di salvaguardia costituiscono aree protette ai sensi dell'Allegato IV, Punto 1, lettera i) della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque).

All'articolo 2 sono riportate le definizioni dei termini usati nel regolamento, ad eccezione delle definizioni delle zone di tutela assoluta, di rispetto, di protezione e di riserva, in quanto per l'assoluta rilevanza della loro descrizione ai fini del regolamento sono stati riservati degli appositi articoli.

Nell'articolo 3 si precisa che le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono distinte in:

- a) aree di salvaguardia di acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

- b) aree di salvaguardia delle zone di protezione e di riserva degli acquiferi di importanza regionale, individuate dal Piano di Tutela delle Acque, o da specifici provvedimenti regionali di perimetrazione.

Il Capo II "Aree di salvaguardia di acque erogate mediante impianto di pubblico acquedotto", contiene gli articoli da 4 a 16.

Nell'articolo 4 sono descritte le modalità per la perimetrazione delle aree di salvaguardia.

Di rilievo è l'obbligo stabilito per l'Autorità di Ambito di procedere, prima di ogni delimitazione e perimetrazione delle aree, ad una fase di partecipazione con le associazioni di categoria, questa fase è senz'altro necessaria affinché siano garantiti e tutelati i diritti di tutti i soggetti portatori di interessi in una consultazione attiva preventivamente ad ogni singola proposta di perimetrazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

L'articolo 5 definisce e descrive le zone di tutela assoluta ed impone le specifiche misure di protezione (distanza, recinzione ecc.) ed uso.

L'articolo 6 definisce e descrive le zone di rispetto, di norma distinte in ristretta ed allargata, a seconda degli obblighi e vincoli loro riservati.

L'articolo 7 definisce e descrive le zone di protezione e l'articolo 8 definisce e descrive le zone di riserva.

L'articolo 9 descrive i vincoli a cui sono sottoposte le zone di rispetto, le attività di cui non è consentito l'insediamento in quanto potenziali centri di pericolo per le risorse idriche ovvero le attività vietate.

Il successivo articolo 10 definisce le attività che possono coesistere ed essere svolte in deroga ai vincoli di cui all'articolo 9.

L'articolo 11 descrive i vincoli a cui sono sottoposte le zone di protezione, le attività di cui non è consentito l'insediamento in quanto potenziali centri di pericolo per le risorse idriche ovvero le attività vietate.

Il successivo articolo 12 definisce le attività che possono coesistere ed essere svolte in deroga ai vincoli di cui all'articolo 11.

L'articolo 13 descrive i vincoli a cui sono sottoposte le zone di riserva, le attività di cui non è consentito l'insediamento in quanto potenziali centri di pericolo per le risorse idriche ovvero le attività vietate.

Il successivo articolo 14 definisce le attività che possono coesistere ed essere svolte in deroga ai vincoli di cui all'articolo 13.

All'articolo 15 sono dettate le disposizioni da seguire per la corretta gestione delle aree di salvaguardia, tra gli adempimenti a carico dei gestori vi è anche il Piano di intervento di emergenza per i casi di inquinamento della risorsa.

Il successivo articolo 16 prevede il monitoraggio delle aree di salvaguardia che è parte integrante della rete di monitoraggio di ARPA Umbria.

Il Capo III "Zone di protezione e di riserva degli acquiferi di importanza regionale", contiene gli articoli da 17 a 20.

L'articolo 17 descrive i vincoli a cui sono sottoposte le zone di protezione degli acquiferi di importanza regionale, le attività di cui non è consentito l'insediamento in quanto potenziali centri di pericolo per le risorse idriche ovvero le attività vietate.

Il successivo articolo 18 definisce le attività che possono coesistere ed essere svolte in deroga ai vincoli di cui all'articolo 17. A differenza della precedente versione di proposta di regolamento adottata con DGR 1438/2014, non viene più consentita l'apertura di nuovi pozzi ad uso domestico, tale scelta si ritiene necessaria per tutelare le acque che costituiscono la riserva per le future generazioni.

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

L'articolo 19 descrive i vincoli a cui sono sottoposte le zone di riserva degli acquiferi di importanza regionale, le attività di cui non è consentito l'insediamento in quanto potenziali centri di pericolo per le risorse idriche ovvero le attività vietate.

Il successivo articolo 20 definisce le attività che possono coesistere ed essere svolte in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19.

Il Capo IV "Disposizioni finali e transitorie" contiene gli articoli da 21 a 25.

L'articolo 21 individua i soggetti deputati alla vigilanza e rinvia alle sanzioni disposte dall'art.134 del Decreto legislativo 3.4.2006 n.152 per l'inosservanza del regolamento.

L'articolo 22 contiene le disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento mentre l'articolo 23 detta le disposizioni specifiche relative agli altri strumenti di programmazione territoriale ed ambientale.

Gli articoli 24 e 25, infine, dettano le norme finali ed indicano la data di entrata in vigore del regolamento.

Il regolamento è corredato da apposito allegato tecnico, che fornirà specifici criteri, linee guida e indicazioni di dettaglio, per l'individuazione, perimetrazione e gestione delle aree di salvaguardia. L'allegato tecnico può essere modificato dalla Giunta regionale con proprio atto (articolo 24 comma 2).

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Prpposta di Regolamento: “Tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato Decreto, e in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque – Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 e alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15), disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. In particolare:

a) stabilisce i criteri per l'individuazione, la perimetrazione e la protezione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

b) definisce i vincoli e le attività consentite nelle aree di salvaguardia;

c) attua il controllo e la gestione del territorio.

2. Le aree di salvaguardia di cui al comma 1 costituiscono aree protette ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) e dell'Allegato IV, punto 1, lettera i) alla direttiva.

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acquifero: formazione idrogeologica permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa essenziale e insostituibile per l'ambiente e la vita umana;

b) acquifero protetto: acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante, mediante un corpo geologico con caratteristiche di conducibilità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell'acqua per tempi dell'ordine dei quaranta anni;

c) centri di pericolo: le attività, gli insediamenti e i manufatti in grado di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado qualitativo delle acque destinate al consumo umano. I centri di pericolo sono quelli individuati dall'art.94 del Decreto e dal presente regolamento;

d) fabbricati esistenti: fabbricati che, alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, ovvero alla data di entrata in vigore del regolamento nel caso di zone di protezione e di riserva di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, sono già realizzati, in corso di realizzazione o per i quali è stato ottenuto l'apposito titolo abilitativo edilizio;

e) fertilizzanti: qualsiasi sostanza o prodotto che applicato al suolo favorisce la crescita delle colture; sono compresi gli effluenti zootecnici e le acque reflue delle aziende disciplinate dal Decreto 7 aprile 2006, le acque di vegetazione e sono fertilizzanti quelli definiti dal Decreto;

f) isocrona: linea che congiunge i punti di uguale tempo di arrivo delle particelle

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

d'acqua ad un'opera di captazione con un percorso attraverso il mezzo saturo, per una determinata condizione idrodinamica;

g) opere di captazione o di presa: opera o complesso di opere occorrenti per il prelievo di acque da corpi idrici sotterranei o superficiali;

h) pesticidi: sono definiti pesticidi dalla Direttiva 2009/128/CE del parlamento europeo e del consiglio i prodotti fitosanitari (secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari) e i biocidi (secondo la definizione della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi);

i) portata prelevabile: in caso di sorgenti è la portata naturale, mentre nel caso di pozzi, o campo pozzi, è la portata massima emungibile;

j) protezione dinamica: il sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative;

k) protezione statica: l'insieme dei divieti, dei vincoli e delle regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni;

l) soggiacenza: in una falda libera è rappresentata dalla profondità del livello della falda misurata in un pozzo o piezometro rispetto alla superficie del suolo, nella falda confinata è rappresentata dalla profondità del tetto dell'acquifero;

m) stabulazione di bestiame: la gestione di animali confinata in aree non dotate di manufatti per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni;

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

n) vulnerabilità intrinseca: la suscettibilità dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato, tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo;

o) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe. Sono sostanze pericolose quelle individuate nella disciplina regionale in materia di scarichi;

p) zone di protezione di importanza regionale: tali zone comprendono:

Acquiferi dei complessi carbonatici: sono le aree di affioramento maggiormente estese e continue delle formazioni geologiche temporalmente più antiche della Scaglia rossa, essa stessa compresa, come definite nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2000/60/CE con l'adozione del Piano di Tutela delle Acque e individuate nella Tavola "Aree di salvaguardia e zone di protezione dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano", allegata al Piano di Tutela delle Acque;

Acquiferi dei depositi vulcanici: La porzione umbra dell'acquifero vulcanico Vulsino, come definita nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2000/60/CE con l'adozione del Piano di Tutela delle Acque e individuate nella Tavola "Aree di salvaguardia e zone di protezione dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano", allegata al Piano di Tutela delle Acque;

q) zone di riserva di importanza regionale: tali zone comprendono le aree degli acquiferi dei complessi carbonatici costituite dalle formazioni temporalmente comprese tra la Maiolica e il Calcere Massiccio, come definite nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2000/60/CE con l'adozione del Piano di

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Tutela delle Acque e individuate nella Tavola "Aree di salvaguardia e zone di protezione dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano", allegata al Piano di Tutela delle Acque;

Art. 3

(Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

1. Ai fini del presente regolamento le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono distinte in:

a) aree di salvaguardia di acque pubbliche superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;

b) zone di protezione e zone di riserva degli acquiferi di importanza regionale, individuate dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla l.r. 25/2009, di seguito denominato PTA, o da specifici provvedimenti regionali di perimetrazione.

2. Le acque pubbliche superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono individuate nel Piano generale degli acquedotti di cui alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33).

3. Nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui al comma 1 lettera a) sono individuate e disciplinate le aree di ricarica della falda, le aree di emergenze naturali ed artificiale della falda e le zone di riserva.

CAPO II

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

AREE DI SALVAGUARDIA DI ACQUE EROGATE MEDIANTE IMPIANTO DI PUBBLICO ACQUEDOTTO

Art. 4

(Perimetrazione delle aree di salvaguardia)

1. Le aree di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono distinte in:

- a) zone di tutela assoluta;
- b) zone di rispetto;
- c) zone di protezione;
- d) zona di riserva.

2. L'Autorità di ambito territoriale, di seguito Autorità d'ambito, presenta alla Giunta regionale le proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui al comma 1. Qualora i punti di captazione ricadano all'interno di aree omogenee e contigue per caratteristiche geologiche ed idrogeologiche può essere presentata una unica proposta di perimetrazione. L'Autorità di ambito prevede, prima della presentazione della proposta di perimetrazione, una fase di partecipazione con i soggetti interessati, comprendenti le associazioni di categoria e professionali e le associazioni di protezione ambientale presenti sul territorio regionale, riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge n.349/86 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La proposta di perimetrazione è redatta sulla base delle indicazioni procedurali riportate nell'Allegato Tecnico di cui al presente regolamento.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, approva la perimetrazione delle aree di salvaguardia e gli eventuali aggiornamenti. L'atto di approvazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione e degli enti locali interessati.

5. Le cartografie relative alle perimetrazioni delle aree di salvaguardia sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione.

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Art. 5

(Zona di tutela assoluta)

1. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione adeguata alla rilevanza della captazione, ovvero all'insieme di captazioni, e deve essere adeguatamente protetta ed essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

2. La zona di tutela assoluta non può essere inferiore a dieci metri di raggio dal punto di captazione, ovvero da qualsiasi punto di prelievo nel caso di un insieme di captazioni.

3. La zona di tutela assoluta è acquisita al demanio regionale e la sua gestione, per tutto il periodo della concessione, è affidata all'Autorità d'ambito che la esercita attraverso il gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito gestore SII.

4. L'accesso alla zona di tutela assoluta è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore SII ed alle autorità di controllo.

5. Per le acque superficiali la zona di tutela assoluta deve contenere esclusivamente le opere necessarie ad assicurare la derivazione di acque, il loro eventuale trattamento e trasferimento.

Art. 6

(Zona di rispetto)

1. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta ed è, di norma, distinta in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata.

2. Il dimensionamento e la geometria della zona di rispetto dipendono dalla tipologia dell'opera di captazione e dalla situazione di

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

vulnerabilità intrinseca della risorsa captata.

3. Relativamente agli acquiferi protetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) la zona di rispetto può coincidere con la zona di tutela assoluta.

Art. 7

(Zona di protezione)

1. La zona di protezione è individuata all'interno dei bacini imbriferi, comprende le aree di ricarica della falda ed è finalizzata al mantenimento della qualità della risorsa idrica.

2. Con la delimitazione delle zone di protezione sono individuate le aree di ricarica delle falde, le relative emergenze naturali ed artificiali e le zone di riserva.

Art. 8

(Zona di riserva)

1. La zona di riserva è l'area interessata da risorse idriche pregiate, che deve essere delimitata e gestita per preservare nel tempo la quantità e qualità delle acque, anche ai fini della possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità.

Art. 9

(Vincoli relativi alle zone di rispetto)

1. Nelle zone di rispetto ristrette ed allargate non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue di cui alle lettere g), h), i) e bb) del comma 1 dell'articolo 74 del Decreto, anche se depurati;

b) l'accumulo di concimi chimici,

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

fertilizzanti e pesticidi;

c) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;

d) lo spandimento di pesticidi;

e) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

f) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

g) le aree cimiteriali;

h) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni);

i) l'apertura di nuovi pozzi, piezometri e la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia sia a circuito aperto che chiuso;

j) la gestione di rifiuti, intesa come realizzazione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;

k) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;

m) i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue, nonché le fognature;

n) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; il limite di centosettanta chilogrammi

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

per ettaro può essere ulteriormente ridotto nel caso di specifiche disposizioni regionali emanate a tutela di determinati ambiti territoriali che necessitano di particolare protezione;

o) la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.

2. Nelle zone di rispetto ristrette non è in ogni caso consentito:

a) la stabulazione di bestiame;

b) la realizzazione di impianti e strutture di depurazione di acque reflue;

c) attività industriali ed artigianali soggette ad autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, nonché il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti stessi;

d) la realizzazione di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica e dei fabbricati di cui al successivo art. 10 comma 2 lettera c);

e) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie;

f) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.

3. Nel caso di captazione di acque superficiali destinate al consumo umano non è inoltre consentito:

a) il trasporto e l'utilizzo di sostanze pericolose sui natanti;

b) la navigazione con natanti provvisti di motore non elettrico;

c) la balneazione ad una distanza inferiore a cinquecento metri da qualsiasi opera di presa.

Art. 10

(Attività consentite nelle zone di rispetto)

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

1. In deroga ai vincoli di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), h), i) nelle zone di rispetto ristrette ed allargate è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) Lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti in forma solida, previa presentazione e sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

b) lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del Decreto, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

c) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000, limitatamente agli interventi previsti da autorizzazioni o sulla base di provvedimenti di riconoscimento di giacimento, rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) l'apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:

1) all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

2) al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

3) alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del Decreto;

4) alle attività di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2008, all'interno dei perimetri di concessione esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia;

2. Nelle zone di rispetto ristrette, in deroga ai vincoli di cui all'articolo 9, comma 1, lettera

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

o), e comma 2, lettere c), d) ed f), è inoltre consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la realizzazione di fognature necessarie per la messa in sicurezza di scarichi di fabbricati o insediamenti non rilocalizzabili, purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo delle acque reflue;

b) le attività industriali e artigianali già esistenti, in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di sostanze pericolose, a condizione del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'allegato tecnico; ovvero il cambiamento di destinazione d'uso di insediamenti di attività industriali ed artigianali che determina una riduzione del livello di rischio;

c) la realizzazione di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati, e le relative opere di urbanizzazione, in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, nel rispetto delle condizioni tecniche previste dal presente regolamento per garantire l'integrità delle risorse idriche;

d) la realizzazione di piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodereale e, ove non diversamente localizzabile, la rete locale, ovvero interventi volti esclusivamente alla sola messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia.

3. All'interno delle zone di rispetto allargate è inoltre consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o), purché

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di acque reflue derivanti da eventuali perdite accidentali. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia;

b) la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;

c) la realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma:

1) di nuovi insediamenti e le relative opere di urbanizzazione;

2) di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati allo stoccaggio e ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi ed altre strutture;

3) di nuove infrastrutture di servizio. Tutte le nuove edificazioni devono presentare volumi interrati che garantiscano un franco di almeno dieci metri sul livello minimo di soggiacenza della falda, ovvero, in alternativa, purché adottino tecniche di isolamento idonee a garantire la protezione dall'inquinamento della falda.

Art. 11

(Vincoli relativi alle zone di protezione)

1. Nelle zone di protezione non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

svolgimento delle attività seguenti:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue di cui alle lettere g), h), i) e bb) del comma 1 dell'articolo 74 del Decreto, non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;

b) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;

c) lo spandimento di pesticidi;

d) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

e) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000;

f) l'apertura di nuovi pozzi, piezometri, o la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia a circuito aperto;

g) l'apertura di nuove discariche per la gestione di rifiuti;

h) la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.

2. Per le zone di protezione delle acque superficiali da destinare al consumo umano non è inoltre consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:

a) il trasporto e l'utilizzo di sostanze pericolose sui natanti;

b) la balneazione ad una distanza inferiore a cinquecento metri da qualsiasi opera di presa;

c) la navigazione a motore non elettrico.

Art. 12

(Attività consentite nelle zone di protezione)

1. In deroga ai vincoli di cui all'articolo 11,

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

comma 1, lettere b), c), e) e f) nella zona di protezione è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti previa presentazione e sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) previsto per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

b) lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del Decreto;

c) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000, limitatamente agli interventi previsti da autorizzazioni o sulla base di provvedimenti di riconoscimento di giacimento, rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) l'apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:

1) all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

2) all'estrazione di acque per uso domestico e per acquedotti rurali non finalizzati all'uso irriguo, nel caso che le reti pubbliche siano distanti oltre 100 metri dal punto di utenza;

3) al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

4) alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del Decreto;

5) alle attività di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2008, all'interno dei perimetri di concessione esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia.

2. Nelle zone di protezione sono consentiti:

a) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

acque reflue, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, nel rispetto delle norme previste per gli scarichi delle acque reflue;

b) la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;

c) la realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma:

1) di nuovi insediamenti, a qualsiasi uso destinati, e le relative opere di urbanizzazione;

2) di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati allo stoccaggio e ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi ed altre strutture;

3) di nuove infrastrutture di servizio. Tutte le nuove edificazioni devono presentare volumi interrati che garantiscano un franco di almeno dieci metri sul livello minimo di soggiacenza della falda, ovvero, in alternativa, purché adottino tecniche di isolamento idonee a garantire la protezione dall'inquinamento della falda.

Art. 13

(Vincoli relativi alle zone di riserva)

3. Nelle zone di riserva non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e delle attività seguenti:

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

a) la dispersione di fanghi e acque reflue di cui alle lettere g), h), i) e bb) del comma 1 dell'articolo 74 del Decreto, non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;

b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;

c) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;

d) lo spandimento di pesticidi;

e) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

f) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

g) le aree cimiteriali;

h) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000;

i) l'apertura di nuovi pozzi, piezometri e la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia sia a circuito aperto che chiuso;

j) la gestione di rifiuti intesa come realizzazione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;

k) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;

l) i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue, nonché le fognature;

m) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; il limite di centosettanta chilogrammi per ettaro può essere ulteriormente ridotto nel caso di specifiche disposizioni regionali emanate

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

a tutela di determinati ambiti territoriali che necessitano di particolare protezione;

n) la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.

Art. 14

(Attività consentite nelle zone di riserva)

1. In deroga ai vincoli di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c), d), h), i) ed n) nelle zone di riserva è consentito:

a) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti in forma solida, previa presentazione e sulla base delle indicazioni contenute nel PUA, così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

b) lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del Decreto, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

c) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000, limitatamente agli interventi previsti da autorizzazioni o sulla base di provvedimenti di riconoscimento di giacimento, rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) l'apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:

1) all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

2) al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

3) alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del Decreto;

4) alle attività di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2008, all'interno dei perimetri di concessione esistenti alla data di

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia;

e) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da pozzi perdenti, fosse Imhoff o equivalenti sistemi, purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite accidentali. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia;

2. Nelle zone di riserva è consentita:

a) la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;

b) la realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera e) del comma1 ed alla lettera a) del presente comma:

1) di nuovi insediamenti e le relative opere di urbanizzazione;

2) di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati allo stoccaggio e ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi ed altre strutture ad esclusione di quelle relative all'accumulo delle sostanze di cui all'art.94, comma 4 lettera b) del Decreto;

3) di nuove infrastrutture di servizio. Tutte le nuove edificazioni devono presentare volumi interrati che

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

garantiscano un franco di almeno 10 metri sul livello minimo di soggiacenza della falda, ovvero, in alternativa, purché adottino tecniche di isolamento idonee a garantire la protezione dall'inquinamento della falda.

Art. 15

(Gestione delle aree di salvaguardia)

1. L'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 4, individua gli adempimenti a cura del gestore SII per la corretta gestione delle aree di salvaguardia, tenendo conto della situazione morfologica, idrogeologica, idrologica, idrochimica e pedologica della zona interessata.

2. Il gestore SII, entro sei mesi dall'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 4, adotta un piano di intervento di emergenza per i casi di inquinamento della risorsa idrica. Il piano è redatto sulla base delle indicazioni riportate nell'Allegato Tecnico ed è approvato dall'Autorità d'ambito.

3. Il gestore SII provvede alla definizione dei programmi di allontanamento dei centri di pericolo esistenti alla data di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia e della relativa copertura finanziaria, ovvero, nel caso in cui non sia possibile l'allontanamento, alla definizione delle azioni necessarie a garantire la loro messa in sicurezza, nonché al monitoraggio necessario a garantire la protezione dinamica. I programmi e le azioni sono approvati dall'Autorità d'ambito ed attuati dal soggetto competente, previo parere vincolante dell'Autorità d'ambito. I costi dei programmi e delle azioni sono determinati nei limiti della sostenibilità economico-finanziaria della tariffa, fatti salvi i costi derivanti da altri obblighi di legge che sono interamente a carico del titolare dell'attività.

4. Nella redazione dei programmi e delle azioni di cui al comma 3 il gestore SII deve tenere conto dell'esistenza di attività che

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

producono scarichi contenenti le sostanze pericolose sulla base di apposite verifiche effettuate dalla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e dalla Provincia.

5. Nel caso in cui i perimetri delle aree di salvaguardia individuati per le captazioni delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ricomprendono, anche solo in parte, i perimetri delle aree di salvaguardia individuati per le captazioni delle acque di cui alla l.r. 22/2008, nella parte comune si applica il programma di cui al comma 3, ferma restando la facoltà del concessionario di attuare un ulteriore programma più restrittivo.

6. Per le aree cimiteriali esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 4, in quanto escluse dai programmi di allontanamento, è consentito procedere a nuove sepolture solo fuori terra. Non sono comunque consentiti ulteriori ampliamenti nelle zone di rispetto ristrette.

7. Il gestore SII comunica la dismissione definitiva di un'opera di captazione o il cambiamento di destinazione dell'uso della risorsa all'autorità concedente, all'Autorità d'ambito ed ai comuni territorialmente competenti. Tali comuni, previa deliberazione della Giunta regionale, adottano i provvedimenti di cessazione dei vincoli e delle limitazioni d'uso conseguenti.

8. Per le zone di rispetto non di proprietà pubblica, il gestore SII ed i proprietari o possessori delle aree medesime possono stipulare apposita convenzione, nella quale sono disciplinate le attività consentite e definiti i relativi oneri a cura del gestore SII.

Art. 16

(Monitoraggio delle aree di salvaguardia)

1. L'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 4 prevede

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

l'attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni, secondo le modalità riportate nell'Allegato tecnico.

2. L'ARPA provvede al monitoraggio secondo quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE e dall'allegato 2 al Decreto per tutti corpi idrici superficiali da destinare alla potabilizzazione e ad acquisire i dati relativi all'invaso di Montedoglio. L'ARPA effettua altresì il monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento), includendo nella rete di monitoraggio le aree protette delle acque destinate al consumo umano.

3. Il gestore SII provvede alla raccolta dei dati qualitativi e quantitativi del monitoraggio per la protezione dinamica e alla loro trasmissione all'ARPA. Il monitoraggio per la protezione dinamica costituisce parte integrante della rete di monitoraggio di cui al comma 2.

CAPO III

ZONE DI PROTEZIONE E DI RISERVA DEGLI ACQUIFERI DI IMPORTANZA REGIONALE

Art. 17

(Vincoli relativi alle zone di protezione)

1. Nelle zone di protezione degli acquiferi di importanza regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), non è consentito l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue di cui alle lettere g), h), i) e bb) del comma 1 dell'articolo 74 del Decreto, non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;

b) lo spandimento di concimi chimici e

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

fertilizzanti;

c) lo spandimento di pesticidi;

d) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

e) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000;

f) l'apertura di nuovi pozzi, piezometri, o la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia a circuito aperto;

g) l'apertura di nuove discariche per la gestione di rifiuti.

Art. 18

(Attività consentite nelle zone di protezione)

1. In deroga ai vincoli di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b), c), e) e f), nelle zone di protezione degli acquiferi di importanza regionale è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti previa presentazione e sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) previsto per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

b) lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del Decreto;

c) l'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000 a condizione dell'accertamento e conseguente mitigazione o compensazione degli impatti causati dall'attività stessa;

d) l'apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee,

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

limitatamente:

- 1) all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- 2) all'estrazione di acque per acquedotti rurali non finalizzati all'uso irriguo, a condizione del rispetto del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale;
- 3) al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
- 4) alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del Decreto;
- 5) alle attività di cui alla l.r. 22/2008, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia;
- 6) alla escavazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia a circuito aperto che prevedono la reimmissione in falda dei fluidi estratti.

2. Nelle zone di protezione sono consentiti:

a) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da pozzi perdenti, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite accidentali;

b) la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali.

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Art. 19

(Vincoli relativi alle zone di riserva)

1. Nelle zone di riserva degli acquiferi di importanza regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), non è consentito l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue di cui alle lettere g), h), i) e bb) del comma 1 dell'articolo 74 del Decreto, non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;

b) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;

c) lo spandimento di pesticidi;

d) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

e) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

f) le aree cimiteriali;

g) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000;

h) l'apertura di nuovi pozzi, piezometri e la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia a circuito aperto;

i) le gestioni di rifiuti intesa come realizzazione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;

j) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;

k) i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue, nonché le fognature;

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

l) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; il limite di centosettanta chilogrammi per ettaro può essere ulteriormente ridotto nel caso di specifiche disposizioni regionali emanate a tutela di determinati ambiti territoriali che necessitano di particolare protezione;

m) la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.

Art. 20

(Attività consentite nelle zone di riserva)

1. In deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b), c), g), h), i) ed m), nelle zone di riserva degli acquiferi di importanza regionale è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti in forma solida, previa presentazione e sulla base delle indicazioni contenute nel PUA, così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

b) lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del Decreto, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

c) l'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000 a condizione dell'accertamento e conseguente mitigazione o compensazione degli impatti causati dall'attività stessa;

d) l'apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:

1) all'estrazione delle acque di cui

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

all'articolo 3, comma 1, lettera a);

2) al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

3) alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del Decreto;

4) alle attività di cui alla l.r. 22/2008, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia;

e) la realizzazione di discariche rifiuti a condizione che siano realizzate apposite barriere di confinamento come previste dal D.Lgs. 13.01.2003 n.36;

f) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da pozzi perdenti, fosse Imhoff o equivalenti sistemi, purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite accidentali. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia;

2. Nelle zone di riserva è consentita:

a) la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;

b) la realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera e) del comma 1 ed alla lettera a) del presente comma:

1) di nuovi insediamenti e le relative opere di urbanizzazione;

2) di nuovi fabbricati a servizio di

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

aziende agricole destinati allo stoccaggio e ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi ed altre strutture ad esclusione di quelle relative all'accumulo delle sostanze di cui all'art.94, comma 4 lettera b) del Decreto;

3) di nuove infrastrutture di servizio. Tutte le nuove edificazioni devono presentare volumi interrati che garantiscano un franco di almeno 10 metri sul livello minimo di soggiacenza della falda, ovvero, in alternativa, purché adottino tecniche di isolamento idonee a garantire la protezione dall'inquinamento della falda.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

(Vigilanza e sanzioni)

1. I comuni, le province e l'ARPA, ciascuno per le rispettive competenze istituzionali e territoriali, vigilano sul rispetto delle disposizioni relative alle attività e destinazioni non consentite o limitate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

2. All'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'Allegato tecnico e relative alle attività e alle destinazioni non consentite o limitate nelle aree di salvaguardia si applicano le sanzioni previste dall'articolo 134 del Decreto.

3. Il mancato rispetto degli adempimenti a carico del Gestore, configurandosi come inosservanza delle disposizioni normative regionali emanate in attuazione dell'articolo 94 del decreto, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 134 del medesimo decreto.

4. La Giunta regionale con apposito piano di riparto provvede a ripartire le somme derivanti dai proventi delle sanzioni

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

amministrative di cui al comma 2 per gli interventi di prevenzione e di risanamento.

Art. 22

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle captazioni destinate ad essere dismesse secondo le previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui alla l.r. 5/2006.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Autorità d'ambito presenta la proposta di perimetrazione di cui all'articolo 4, comma 2 per tutte le captazioni esistenti alla medesima data di entrata in vigore.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le proposte di perimetrazione, presentate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2003, n. 1968, sono adeguate dalla Autorità d'ambito alle disposizioni del regolamento stesso e sottoposte alla fase di partecipazione di cui al comma 2 dell'art. 4 ed approvate nei tre mesi successivi ai sensi del comma 4 dell'art.3.

4. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione di ciascun atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 4 l'Autorità d'ambito approva i programmi e le azioni di cui all'articolo 15, commi 2 e 3.

5. Nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), nel rispetto dei vincoli e delle deroghe contenute nel presente regolamento, le concessioni di derivazione di acque sotterranee, comprese quelle di cui agli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e sue successive modificazioni e integrazioni, possono essere rilasciate solo per domande presentate prima dell'atto di approvazione della perimetrazione di cui all'articolo 4 comma 4, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

oggetto della salvaguardia.

6. Le concessioni di derivazione di acque sotterranee, rilasciate prima della pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 4, possono essere rinnovate a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia.

7. Nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b)), nel rispetto dei vincoli e delle deroghe contenute nel presente regolamento, le concessioni di derivazioni di acque sotterranee comprese quelle di cui agli articoli 3 e 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e sue successive modifiche e integrazioni, possono essere rilasciate a condizioni che vengano adottate tecniche di utilizzo adeguate al risparmio idrico.

Art. 23

(Disposizioni specifiche relative ad altri Piani)

1. Dalla data di pubblicazione di ciascun atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 4, le disposizioni del presente regolamento prevalgono sugli strumenti di programmazione territoriale e urbanistici e su ogni altra disposizione dei comuni e delle province relativi alle aree individuate dal medesimo atto approvazione, purché tali strumenti e disposizioni dei comuni e delle province non prevedano vincoli e limitazioni più restrittive.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative alle zone di protezione e di riserva degli acquiferi di importanza regionale, individuate dal PTA o da specifici provvedimenti regionali di perimetrazione, prevalgono sugli strumenti di programmazione territoriale e urbanistici e su ogni altra disposizione dei comuni e delle province relativi alle medesime zone.

3. Si applicano le disposizioni previste nei

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

piani stralcio del lago Trasimeno e del lago di Piediluco e negli altri atti di pianificazione a livello di Distretto Idrografico, laddove contenenti prescrizioni più restrittive di quelle previste dal presente regolamento.

Art. 24

(Norme finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2003, n. 1968 (Direttiva Tecnica Regionale concernente: Delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 21 del d.lgs. 152/99 e s.m.i.).

2. L'Allegato tecnico al presente regolamento può essere modificato dalla Giunta regionale con proprio atto, sentita l'Autorità d'ambito.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia di tutela delle risorse idriche.

Art. 25

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 30/08/2018

Il responsabile del procedimento
- Giancarlo Mazzasette

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il testo del regolamento regionale recante:

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 30/08/2018

Il dirigente del Servizio
Risorse idriche e rischio idraulico

dott. ing. Angelo Viterbo

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 30/08/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE
CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Diego Zurli
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 31/08/2018

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare

COD. PRATICA: 2018-004-31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
